

Allegato d – Schema di contratto

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA, PER LA FONDAZIONE RI.MED, DI UN SISTEMA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI DA AGGIUDICARE CON OEPV NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - BANDO A CASCATA DELLO SPOKE 4 DELL'INIZIATIVA D3 4 HEALTH "DIGITAL DRIVEN DIAGNOSTICS, PROGNOSTICS AND THERAPEUTICS FOR SUSTAINABLE HEALTH CARE" CODICE PNC0000001 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO PER ACQUISIZIONE, STORAGE ED ELABORAZIONE DATI DA PIATTAFORMA MULTIOMICA PER MODELLI CELLULARI TRIDIMENSIONALI" – ACRONIMO "CASTOR&POLLUX"

CUP B53C22005980001 CIG B756ABB16B

TRA

La Fondazione Ri.MED (di seguito semplicemente la "Fondazione") con sede legale in Palermo, Via Bandiera 11 - Codice fiscale 97207790821 - Partita iva 06317780820, in persona del Consigliere Delegato, Dott. Paolo Aquilanti, domiciliato ai fini del contratto presso la suddetta sede legale della Fondazione

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, partita Iva _____, in persona di _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Affidatario"

Premesso che

- con Atto a Contrarre n. ____ del __/__/2025, la Fondazione ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023(in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Verbale di gara n. _____ in data _____, la Commissione Giudicatrice, completate le operazioni di gara stilava la graduatoria definitiva e formulava proposta di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in favore dell'operatore economico descritto in premessa, avendo lo stesso formulato l'offerta complessivamente più vantaggiosa per la Fondazione, rimettendo al Rup gli adempimenti conseguenziali;

- con provvedimento n. ____ del _____ il RUP, approvava la graduatoria e la proposta di aggiudicazione formulate dalla Commissione Giudicatrice disponendo, contestualmente l'avvio dei controlli previsti ex lege ai fini dell'aggiudicazione efficace;
- ad esito dei predetti controlli, conclusi positivamente, il Consigliere Delegato della Fondazione con Determina di Affidamento del _____, disponeva l'aggiudicazione efficace della fornitura per l'importo complessivo di € _____, oltre I.V.A.;
- la Fondazione ha provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023;
- per la stipula del contratto si richiama quanto previsto all'art. 18, comma 3, del d.lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - VALORE GIURIDICO DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati, agli atti, costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni (HPC), articolato in sottosistemi di calcolo, storage e backup, con annesse attività di configurazione, collaudo e supporto tecnico alle condizioni e secondo le modalità previste negli stessi atti di gara e nell'offerta presentata dall'Affidatario, tutti richiamati nel presente contratto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

La fornitura e le prestazioni connesse, oggetto del presente affidamento, sarà pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche offerte nonché pienamente conforme alle certificazioni specifiche eventualmente previste, così come definite e indicate nella *lex specialis* ed in sede di offerta oltre che confermati dall'affidatario all'interno dell'offerta tecnica e della documentazione di gara tutta.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente a non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e ove applicabili ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Le prestazioni contrattuali saranno svolte sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal presente contratto e dagli atti di gara tutti, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di aver

accettato integralmente, benché non materialmente allegati al presente contratto, oltre che nella documentazione inserita nell'offerta presentata.

ART. 3 – DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Legge 41/2023 e s.m.i.;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto dichiarato nell'offerta tecnica e quanto contenuto nel capitolato speciale e suoi allegati prevarranno le previsioni di quest'ultimo, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

Art. 4 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

ART. 5 – DURATA

La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è di € _____ / ____ (euro _____ / ____) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto. L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

L'aggiudicatario espressamente dichiara che la percentuale unica di ribasso offerta è stata formulata in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione della fornitura. La percentuale offerta, pertanto, compensa l'Appaltatore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell'Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni tutte oggetto di affidamento.

Art. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario:

IBAN _____

IBAN _____

ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i:

L'Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'esito positivo della verifica della fornitura l'affidatario potrà presentare fattura di pagamento.

Si specifica che nella fattura dovrà essere espressamente riportato il CUP e il codice CIG insieme al riferimento al PNC e il titolo del progetto.

Il pagamento è subordinato alla corretta esecuzione delle prestazioni e verrà erogato, tramite bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura previa acquisizione del visto da parte del DEC nonché previa verifica della regolarità contributiva.

Dagli importi della fattura sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi o inadempimenti.

La fattura dovrà essere intestata a: "Fondazione Ri.MED – Via Bandiera n. 11 – 90133 Palermo – P.IVA 06317780820 C.F. 97207790821" e l'importo verrà erogato entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi dal suo ricevimento, tramite bonifico bancario, e previo positivo collaudo dell'intero sistema e verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario. La fattura, conformemente alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2019, dovrà essere emessa in formato elettronico ed essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata fatturazionerimed@pec.it.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. _____ emessa in data _____ e rilasciata dalla

società/istituto, agenzia/filiale _____ di _____ per l'importo di € _____,00 (Euro _____/00) pari al ____% dell'importo del presente contratto.

La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qualvolta la Fondazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente contratto è consentita previa autorizzazione da parte della Fondazione.

Art. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona del _____ della Fondazione _____, mail _____ il Direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ E PENALI

L'Affidatario solleva la Fondazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa all'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per qualsiasi disservizio in corso di svolgimento e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna della fornitura e fino all'esito favorevole delle verifiche da parte del referente della sede di consegna per la Fondazione e del Direttore dell'esecuzione (DEC).

La verifica di conformità verrà effettuata dal DEC che darà comunicazione all'Affidatario, tramite PEC, circa le difformità riscontrate.

In tal caso, l'Affidatario, entro 48 ore dalla dichiarazione di difformità del prodotto, dovrà provvedere alla consegna di beni conformi in sostituzione di quelli non idonei, senza alcuna spesa aggiuntiva per la Fondazione e fatta salva in ogni caso l'applicazione di eventuali penali.

Nel caso in cui, all'esito della consegna, si verificassero inadempimenti/anomalie/difformità rispetto a quanto offerto dall'Affidatario ed a quanto richiesto dalla Fondazione e/o inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la Fondazione applicherà le penali di cui all'art. 126 del Codice. Più precisamente, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ed entro il limite massimo complessivo di applicazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Anche per la violazione del rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) saranno applicate le penali di cui al presente articolo.

Resta inteso che non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 il presente contratto potrà essere risolto senza limiti di tempo, qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice Etico e MOG adottato dalla Fondazione;
- c) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH da parte dell'aggiudicatario, subappaltatori nonché subcontraenti;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;

- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, l'affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- b) qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato nell'offerta presentata;
- c) sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- d) violazione dell'obbligo di riservatezza;

- e) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) in caso di frode, dolo, colpa grave e negligenza;
- g) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- h) nel caso di cessione del contratto.

In tutti i casi, la Fondazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Si precisa infine che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e del MOG 231 adottato dalla Fondazione, nonché la commissione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'aggiudicatario o di taluno dei collaboratori. L'eventuale risoluzione avverrà con comunicazione a mezzo PEC e avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione. La Fondazione potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 14 - ALTRE IPOTESI DI RECESSO O RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Le parti hanno diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 15 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

Il recesso deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui all'art. 15 del presente contratto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

Art. 15 - COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO

La risoluzione anticipata del contratto o il recesso vengono dichiarati e portati a conoscenza dell'altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo pec, da inviarsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Affidatario prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione:

- in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 "Regolamento Europeo sulla protezione dei dati", il trattamento dei dati inerente all'affidamento oggetto del presente contratto avverrà esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, anche tramite procedure telematiche.

Art. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra la Fondazione e l'Affidatario relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Art. 19 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 36/2023 e nel Codice Civile.

Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti.

Per la Fondazione Ri.MED

Per l'Affidatario

Il Consigliere Delegato

Paolo Aquilanti

Timbro e Firma